

# UFAG – Salute dei vegetali

## 1. In generale

### 1.1 Di cosa si tratta?

Al fine di evitare i danni che possono derivare dall'introduzione e dalla diffusione di malattie e parassiti delle piante, all'atto dell'importazione di vegetali, parti vive di piante e determinate merci sono previste misure diverse a seconda del Paese d'origine. In base al rischio d'introduzione di malattie e parassiti delle piante particolarmente pericolosi, le merci interessate sono soggette al divieto d'importazione, all'obbligo di controllo e certificazione oppure possono essere importate senza ulteriori condizioni.

Chi importa da Paesi terzi merci soggette all'obbligo di controllo e certificazione deve essere in possesso di un certificato fitosanitario e, se le merci vengono importate direttamente da un Paese terzo, deve dichiararle o presentarle al [Servizio fitosanitario federale \(SFF\)](#) per il controllo. Se l'importazione avviene attraverso uno Stato membro dell'UE, la merce deve essere dichiarata o presentata, ai fini del controllo, al servizio fitosanitario al primo punto d'entrata nell'UE.

### 1.2 Basi e informazioni

- Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali) (OSalV; [RS 916.20](#));
- Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; [RS 916.201](#));
- Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; [RS 916.202.1](#));
- Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; [RS 916.202.2](#));
- Informazione dell'UFAG [relativa alle importazioni da Paesi terzi](#) e [«Promemoria n. 1»](#);
- Informazione dell'UFAG [relativa alle importazioni dall'UE](#).

### 1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista del diritto in materia di salute dei vegetali prevedono l'osservazione «Obbligo del permesso: UFAG-SV C» o «Disposti di natura non doganale: UFAG – Salute vegetali (passaporto obbligatorio / divieti)».

### 1.4 Definizioni

Spazio fitosanitario comune	Gli Stati membri dell'UE, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio fitosanitario comune. Ciò significa che il materiale vegetale fresco viene sottoposto a controllo al primo punto d'entrata nel territorio agricolo Svizzera / UE.
Stati membri dell'UE	Sono considerati Stati membri dell'UE i Paesi con i seguenti codici ISO 2: AD, AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM e VA, conformemente alle <a href="#">«Osservazioni della tariffa doganale – Tares»</a> , <a href="#">«Elenco dei paesi»</a> . Le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i territori francesi d'oltremare <b>non</b> sono considerati Stati membri dell'UE.
Paesi terzi	Tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein, dell'Irlanda del Nord e degli Stati membri dell'UE.
Merci soggette all'obbligo di controllo e certificazione	Vegetali, parti vive di piante e determinate merci
Vegetali	Piante, semi e qualsiasi materiale di moltiplicazione
Parti vive di piante	Parti fresche di piante, frutta (ad eccezione di ananas, noci di cocco, durian, banane e datteri), verdura, rami eccetera.

Determinate merci	Legno e macchine agricole e forestali usate che a causa della contaminazione con frammenti di terra e vegetali potrebbero introdurre parassiti in Svizzera.
-------------------	---

## 2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa da Paesi terzi merci soggette all'obbligo di controllo e certificazione deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e il certificato sanitario (CHED-PP).

<b>Identificazione</b> Regolamentazione	e-dec: - Obbligo dell'autorizzazione «sì» - Ufficio che rilascia l'autorizzazione «UFAG-SV C»
	Passar: - Regolamentazione «sì» - Codice di regolamentazione: 701 «UFAG – Salute dei vegetali (certificato obbligatorio)»
<b>Ulteriori indicazioni</b>	- Numero dell'autorizzazione (CHED-PP) - Emolumento sulla salute dei vegetali (tipo di emolumento 791)

## 3. Ulteriori informazioni

### 3.1 Obbligo di controllo

Il materiale vegetale fresco importato in Svizzera **direttamente** da un Paese terzi, o che non è stato sottoposto a controlli fitosanitari all'atto dell'entrata nell'UE, deve essere controllato dal [SFF](#). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione notifica le merci soggette all'obbligo di controllo al SFF al più tardi il giorno lavorativo precedente l'importazione.

### 3.2 Emolumento per i controlli all'importazione presso i punti d'entrata in Svizzera

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve registrare manualmente nella dichiarazione doganale l'emolumento per il controllo dal punto di vista del diritto relativo alla salute dei vegetali. Tale emolumento viene riscosso nel quadro dell'imposizione doganale (rubrica: emolumenti, tipo di entrata 791 – Emolumento sulla salute dei vegetali).

L'emolumento da riscuotere è composto generalmente come segue:

<b>Emolumento di base</b>	Fr. 50.- per certificato fitosanitario (normalmente un invio)
<b>Emolumento suppletivo</b>	Fr. 10.- per posizione elencata sul certificato fitosanitario

**Indicazione:** Il numero di linee tariffali nella dichiarazione doganale non è determinante per il calcolo degli emolumenti suppletivi, vale il numero di posizioni elencate sul certificato fitosanitario. L'ufficio di servizio competente del SFF comunica alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'importo dell'emolumento.

### 3.3 Obbligo del passaporto

Le merci provenienti da uno Stato membro dell'UE o dall'Irlanda del Nord non sono soggette a controlli fitosanitari all'importazione.

Tutte le piante vive e alcuni prodotti vegetali devono però essere accompagnati da un passaporto fitosanitario<sup>1</sup>. Il passaporto fitosanitario non deve tuttavia essere registrato nella dichiarazione doganale. L'indicazione «Disposti di natura non doganale: UFAG – Salute vegetali (passaporto obbligatorio / divieti)» in Tares serve solo come indicazione relativa a tale obbligo del passaporto. Nella dichiarazione doganale non sono necessarie indicazioni specifiche (passaporto fitosanitario e codice del genere di DNND).

<sup>1</sup> Non sono soggetti all'obbligo del passaporto fitosanitario i fiori recisi, gli alberi di Natale, le patate e le cipolle destinati al consumo e altri prodotti vegetali simili destinati al consumo, che non sono destinati all'ulteriore coltura da parte dei clienti e che non presentano alcun rischio fitosanitario noto.

### **3.4 Divieto di importazione**

Se il rischio fitosanitario per merci specifiche è troppo elevato («merci ad alto rischio»), la loro importazione da Paesi non UE è vietata in via precauzionale. Tali merci sono contrassegnate con la lettera «V» nell'allegato 1 del [Promemoria n. 1](#). Ad esempio, è vietata l'importazione di patate da semina, viti, piante di agrumi e terra da tutti i Paesi terzi.

### **3.5 Traffico turistico**

Anche nel traffico turistico l'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo e certificazione da Paesi terzi è possibile solo con un certificato fitosanitario. Tuttavia, in questo caso l'obbligo di dichiarazione in TRACES non è previsto.

**Eccezioni:** ananas, banane, noci di cocco, datteri e durian possono essere importati in Svizzera da tutti i Paesi senza certificato fitosanitario e senza essere sottoposti al controllo da parte del SFF.